



**CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA**

REGOLAMENTO

per la

GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

deliberazione consiliare 2 agosto 2002 n. 63

Indice del regolamento

Art. 1 - Principi generali e finalità

Art. 2 – Modalità di gestione e di uso degli impianti sportivi

Art. 3 – Utilizzazione degli impianti sportivi scolastici, universitari e militari

Art. 4 – Disciplina delle tariffe per l’uso degli impianti

Art. 5 – Istanza di accesso all’uso degli impianti. Ripartizione turni e fasce orarie d’utenza

Art. 6 – Obblighi ed oneri a carico degli utenti

Art. 7 – Pubblicità commerciale

Art. 8 – Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri

Art. 9 – Controlli e verifiche dell’uso degli impianti

Art. 10 – Custodia degli impianti sportivi

Art. 11 – Vigilanza

Art. 12 – Penalità, sospensione e revoca

Art. 13 – Disponibilità degli impianti da parte del Comune

Art. 14 – Pubblicità del regolamento

Art. 15 – Disposizioni finali

---ooOoo---

Art. 1

Principi generali e finalità

Il Comune di Terracina interviene per favorire lo sviluppo delle attività sportive ed in particolare di quelle concernenti:

- a) gli individui di qualsiasi età, privilegiando la formazione di base dei bambini in età scolare e la pratica sportiva degli adolescenti e della terza età;
- b) le persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale e quelle in situazioni di disagio o di bisogno;
- c) le realtà locali dello sport dilettantistico che raggiungono risultati a livello nazionale ed internazionale contribuendo a promuovere l'immagine della città di Terracina in Italia e nel mondo.

A tal fine il Comune di Terracina ritiene indispensabile regolamentare e disciplinare la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.

Gli impianti sportivi sono destinati all'uso pubblico per la diffusione e la pratica dello sport inteso nelle sue forme educative, ricreative, addestrative ed agonistiche e, in via residuale, per manifestazioni non sportive d'interesse pubblico.

L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è prioritariamente rivolto a soddisfare gli interessi generali della città.

I Concessionari degli impianti comunali possono essere: Le Società Sportive, le Federazioni Sportive, le Scuole d'obbligo e Superiori e, in genere, tutti gli organismi associativi che persegono finalità formative, ricreative, e sociali nell'ambito dello sport, senza scopo di lucro.

L'utilizzazione degli impianti sportivi è subordinata ad apposito provvedimento autorizzatorio, rilasciato ai sensi del vigente regolamento.

La gestione degli impianti sportivi comunali, dipende, in tutti i suoi aspetti dai competenti organi dell'Amministrazione comunale le modalità d'uso dei predetti impianti sono stabiliti dal presente regolamento.

Gli indirizzi di politica gestionale degli impianti in questione sono definiti dall'Assessorato allo Sport, nell'ambito degli indirizzi di programmazione stabiliti dall'Amministrazione e nel rispetto del presente regolamento.

Art. 2

Modalità di gestione e di uso degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e ai privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una autorizzazione amministrativa e/o convenzione, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

La concessione e/o convenzione per l'uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'atto stesso.

Nei giorni di sabato e domenica e nei giorni infrasettimanali, in occasione di grandi manifestazioni, nazionali, internazionali o di interessi pubblico sociale, l'uso di tutti gli impianti sportivi di dimensioni regolamentari è destinato prevalentemente allo svolgimento di campionati e di manifestazioni sportive.

L'Amministrazione può affidare in gestione gli impianti mediante stipula di apposita convenzione. Tale convenzione dovrà essere stipulata a favore di associazioni sportive locali.

Art. 3 ***Utilizzazione degli impianti sportivi scolastici, universitari e militari***

Il Comune può stipulare convenzioni con le autorità scolastiche per l'utilizzazione degli impianti sportivi scolastici. Tali convenzioni stabiliscono anche le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili, gli oneri a carico dell'ente locale per il personale, le pulizie e l'impiego dei servizi strumentali, nonché, le modalità di accertamento dei danni materiali eventualmente subiti dalla scuola.

L'affidatario dell'impianto sportivo provvede alla conduzione e alla custodia degli impianti e degli attrezzi durante l'uso scolastico, eventualmente adottando misure idonee alla responsabilizzazione nella gestione delle associazioni sportive concessionarie.

Il Comune può coadiuvare i singoli istituti scolastici per il reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento dell'educazione fisica e sportiva, in particolare consentendo l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilità ed agevolando l'utilizzazione di strutture private. A tal fine può stipulare convenzioni con i proprietari o con i gestori delle predette strutture private.

Il Comune può stipulare convenzioni con le università e con le autorità militari per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà, o comunque in uso alle stesse, da parte della comunità locale ed in particolare della associazioni sportive. Tali convenzioni disciplinano contestualmente le modalità di utilizzo, da parte degli studenti universitari, degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Al fine di favorire la stipulazione delle convenzioni di cui al presente articolo, il Comune rivolgerà apposita istanza alla Regione Lazio per ottenere i contributi previsti dalla normativa vigente (T.U. Regionale in materia di sport, Legge Regionale n°15 del 20/06/2002).

Art. 4 ***Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti***

Per l'uso degli impianti sportivi è dovuta la corresponsione di una tariffa giornaliera e di un deposito cauzionale infruttifero, da versarsi anticipatamente, differenziati per tipo di impianto, fasce di utenza e tempo d'uso degli impianti medesimi.

Le tariffe, il deposito cauzionale e le relative modalità di versamento e di restituzione del deposito stesso sono stabiliti con apposita deliberazione di Giunta Comunale, con l'osservanza della disciplina di cui ai commi 1 e successivi.

Nei casi di uso frequente degli impianti sportivi saranno previste forme di abbonamento tariffario.

Le tariffe devono consentire un'entrata, in rapporto ai costi di gestione, in misura non inferiore al limite stabilito per legge.

Il Consiglio Comunale, annualmente, definisce, non oltre la data della deliberazione di bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi complessivi di gestione da finanziare con le tariffe.

Alle società ed Associazioni sportive dilettantistiche, nonché a quelle aderenti agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, iscritte ai campionati regionali, provinciali e di categorie giovanili, le tariffe d'uso degli impianti sportivi per gli allenamenti, le gare di campionato e per le manifestazioni sportive sono ridotte al 50%.

La stessa riduzione si applica a tutte le manifestazioni sportive e a quelle extrasportive organizzate a scopo di beneficenza.

Le manifestazioni sportive organizzate dalla scuola, per i propri gruppi sportivi, sono esenti dal pagamento delle tariffe d'uso.

Per tutte le manifestazioni sportive con biglietto d'ingresso a pagamento, oltre alla relativa tariffa prevista per ciascun impianto e per ciascuna fascia d'utenza, è dovuta una tariffa aggiuntiva nella misura del 5% dell'incasso lordo desunto dal borderò.

Per le manifestazioni extrasportive la tariffa aggiuntiva è dovuta nella misura del 10% del predetto incasso.

Alle manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza non si applica alcuna tariffa.

La Giunta Comunale può stabilire di concedere gratuitamente l'uso degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico e senza scopo di lucro o aventi rilevanza nazionale e/o internazionale.

Art. 5

Istanza di accesso all'uso degli impianti Ripartizione turni e fasce orarie d'utenza.

Le società e le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le scuole di ogni ordine e grado e i gruppi sportivi amatoriali, che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali, devono presentare apposita istanza annuale al Comune entro il 31 agosto di ciascun anno.

Nella istanza devono essere espressamente indicati l'impianto richiesto, il periodo di utilizzo, l'attività sportiva che si intende svolgere e il numero delle ore settimanali.

Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive devono presentare apposita istanza al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività. Nella istanza devono essere indicati l'impianto richiesto, i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore di utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta al pubblico, il prezzo del biglietto d'ingresso, se previsto, ed ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio della concessione in uso.

La richiesta di utilizzo degli impianti sportivi pervenuta successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra, sarà accolta compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

La ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie di utenza e discipline, per le attività sportive svolte dai soggetti di cui al comma 1, sono disciplinate dal dirigente del dipartimento competente, in conformità dei criteri stabiliti dal competente Assessorato.

Per le palestre scolastiche, prima del rilascio dell'autorizzazione, bisogna acquisire il prospetto di utilizzo da parte della scuola e acquisire il parere favorevole del competente consiglio di istituto o di circolo.

Art. 6

Obblighi ed oneri a carico degli utenti.

Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali degli impianti attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose, ovvero associazioni, o salvo specifica disposizione ogni società ha l'obbligo di lasciare l'impianto ed i servizi utilizzati nei modi e nello stato ottimale, per lo svolgimento delle varie attività.

Il Comune e il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.

Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, negli impianti sportivi è vietato l’accesso di pubblico. E’ consentito l’accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti.

L’accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.

Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l’installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate, sotto il controllo del personale comunale, rapidamente e immediatamente prima e dopo la conclusione dell’attività.

Gli utenti sono tenuti, ad informare e richiedere la presenza di servizi e presidi di prevenzione incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, specie quando è prevedibile affluenza di pubblico.

Il concessionario si obbliga all’uso dell’impianto, comprese le aree di pertinenza, con le necessarie precauzioni e cautele onde prevenire ed evitare danni a cose e persone delle quali risponderà direttamente sollevando il comune da ogni responsabilità.

Art. 7

Pubblicità commerciale

E’ consentita la pubblicità commerciale all’interno, degli impianti sportivi.

Essa potrà essere fissa, mobile, sonora e audiovisiva.

La disciplina per l’utilizzo degli spazi interni ed esterni degli impianti sportivi a scopi pubblicitari, è stabilita con apposito atto deliberativo del competente Organo comunale.

Art. 8

Attivazione di esercizi di bar , di ristoro ed altri

All’interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati esercizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materiale ed articoli attinenti allo sport, limitatamente allo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente regolamento con o senza affluenza di pubblico.

L’Amministrazione valuterà eventualmente la possibilità di autorizzazione “non saltuaria”, disciplinandola con apposito anno gestionale, nei modi previsti dalla normativa vigente.

L’esercizio di tali attività è regolato dalla vigente normativa disciplinante le attività commerciali ed i pubblici esercizi.

Art. 9

Controlli e verifiche dell’uso degli impianti

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d’uso degli impianti a mezzo di propri dipendenti incaricati dagli uffici competenti. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuni, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento della attività sportive ed extrasportive.

I predetti dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art. 10
Custodia degli impianti sportivi

La custodia degli impianti sportivi comunali è affidata al personale in servizio presso l'intestato Comune.

La custodia è espletata secondo il mansionario afferente il profilo di custode, come concordato in sede di contrattazione collettiva.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative inerenti la custodia sono stabilite con separato atto dirigenziale, sentiti - se del caso - le rappresentanze sindacali.

Art. 11
Vigilanza

Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Testo Unico Regionale in materia di sport, Legge Regionale n°15 del 20/06/2002, il Comune esercita attività di vigilanza e l'applicazione delle relative sanzioni ai sensi della Legge Regionale 14/99 e successive modifiche.

Art. 12
Penalità, sospensione e revoca

In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto con la relativa utilizzazione degli impianti, il Comune ha facoltà di applicare una penale.

In caso di inosservanza o inadempienza, si procederà alla revoca o alla decadenza della predetta concessione, ferma restando l'eventuale applicazione della penale.

Le modalità, il tipo e la misura della penale saranno determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 13
Disponibilità degli impianti da parte del Comune

Il Comune ha facoltà comunque di disporre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, convegni e congressi, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti Pubblici, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.

Tale facoltà è esercitata, tenuto conto delle situazioni in essere: salvo causa di forza maggiore.

Art. 14
Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento – oltre alle forme rituali di pubblicità - sarà affisso anche presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi, allo scopo di consentire una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute.

Art. 15
Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, l'Amministrazione farà riferimento al Testo Unico Regionale in materia di sport, Legge Regionale n°15 del 20/06/2002.

---ooOoo---

